



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana
C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050
Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana

ORIGINALE
Numero: 85
Data 11-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO OCCUPAZIONALE 2025. AGGIORNAMENTO PIAO 2025-2027

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 16:00 mediante adunanza in videoconferenza.

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 44 del 7 aprile 2022 “Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Giunta Unione”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”.

Eseguito l'appello, risultano:

Fucci Lorenzo	Presente in videoconferenza	Presidente
Avola Michele	Presente in videoconferenza	Vice Presidente
Caterina Angelo Maria	Presente in videoconferenza	Assessore
Comelli Angela	Presente in videoconferenza	Assessore
Olivari Giovanni Paolo	Presente in videoconferenza	Assessore
Cagni Marta	Assente	Assessore

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la **Dott.ssa Miriam Marzo SEGRETARIO DELL'UNIONE**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Lorenzo Fucci** nella sua veste di **Presidente**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza in videoconferenza.

**LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’**

Vista la proposta n. 90 del 05-12-2025 in calce;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D. Lgs N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisiti i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi competenti;

Accertata la propria competenza in virtù dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in calce da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, per le motivazioni in proposta, con separata unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta n. 90 del 05-12-2025 in calce

**OGGETTO APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO OCCUPAZIONALE 2025.
AGGIORNAMENTO PIAO 2025-2027**

PREMESSO:

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
- c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";

ATTESO che la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all'art. 5 ha, con decorrenza 01/11/2016 trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio nei comuni conferenti, ad esclusione del Segretario Comunale, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Unione:

- Giunta Unione n. 42 del 17/07/2025, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2026-2028";
- Consiglio Unione n. 8 del 29/07/2025, avente ad oggetto: "Presentazione dello schema del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2026-2028";
- Consiglio Unione n. 13 del 2/10/2025, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2026-2028";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Unione N. 20 del 07.03.2024 ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - art. 6, D.L. N. 80/2021 triennio 2024 2026 e Approvazione Piano Esecutivo di Gestione ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2024- 2026".
- la Deliberazione di Giunta Unione N. 80 del 08.10.2024 ad oggetto: "Monitoraggio stato di attuazione Piao. Aggiornamento del Piano della Performance, Piano dei Fabbisogni e del Peg - Anno Finanziario 2024".
- la Deliberazione di Giunta Unione N. 27 del 27.02.2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) - Art. 6, D.L. N. 80/2021 Triennio 2025 2027".

RICHIAMATO in particolare il punto 3.2 del PIAO 2025 – 2027 “PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE”.

RICHIAMATI:

- il Decreto 17 marzo 2020 – “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.108 del 27- 04-2020) il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) con il quale sono state definite le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) 17 marzo 2020 – “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), con il quale sono state definite le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

ATTESO:

- che le norme di cui al DM 17 marzo 2020, attuative dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e l’media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;
- che la Corte dei conti, con la Deliberazione n. 4/sezaut/2021/qmig “Disciplina applicabile alle unioni di comuni in materia di facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato art. 1, comma 229, legge 28 dicembre 2015, n. 208”, ha definitivamente chiarito che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 marzo 2020, ed enunciato i seguenti principi di diritto:

*“1. L’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.
2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.”*

3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento. Agli stessi principi si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

-che quindi le Unioni hanno ancora vigente l’art. 1 comma 229 della legge 208/2015 che afferma che esiste per questi enti un turn-over del 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente.

RICHIAMATO il Decreto 08/05/2018 ad oggetto “Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 173 del 27/07/2018) adottato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale al paragrafo 2.3 recita:

“La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo Piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del Piano precedente ove le Amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il Piano precedente.”;

ATTESO che:

-per l'anno 2025 non risulta prorogata la disposizione di cui all'art. 3, comma 5-sexies, del D.L. n. 90/2014, che nel triennio 2022-2024 dava la possibilità di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni potevano essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producevano il relativo turn-over.

- di norma le dimissioni del lavoratore, secondo le ordinarie regole del *turn over*, determinano una cessazione che genera capacità assunzionale "spendibile", però, solo nell'anno successivo alla cessazione;

RICHIAMATE:

-la Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 328/2017/PAR che ha precisato che, qualora il dipendente vincitore si dimetta durante il periodo di prova o non lo superi, il rapporto di lavoro non si consolida, configurandosi una situazione assimilabile ad una "non presa di possesso" stabile; La medesima Corte ha altresì chiarito che, in risposta a specifico quesito circa lo scorrimento delle graduatorie, in tale caso, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria, a condizione che:

- la graduatoria sia ancora valida ed efficace;
- vi siano candidati idonei utilmente collocati;
- il nuovo reclutamento avvenga nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti (*turn over*, limiti di spesa, parametri di sostenibilità della spesa di personale);

...*(omissis) ... 5.1.- Quanto al primo aspetto, questa Sezione non può far meno di rilevare che, secondo un proprio precedente, costituito dalla deliberazione n. 314/2011/PAR, ha già avuto modo di rilevare che il vincolo del turn over fissato per le amministrazioni locali incide sulla possibilità, da parte dell'amministrazione comunale stessa, di sostituire in corso d'anno il dipendente cessato per dimissioni volontarie: al verificarsi di una cessazione, all'ente locale è infatti imposto il divieto di ricostituzione immediata dell'originaria consistenza numerica. In tale prospettiva, soltanto la mancata presa di servizio o la carenza d'immissione in possesso dell'ufficio condurrebbero all'incompletezza della procedura di reclutamento del pubblico*

impiegato, tale da evitare il verificarsi di una cessazione.

Orbene, si deve tuttavia rilevare che, successivamente a tale pronuncia di questa Sezione, il quadro normativo si è evoluto nel senso di riconoscere peculiare rilievo ai valori dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, diretta conseguenza dell'estensione, al novero complessivo delle Amministrazioni pubbliche, di un più pregnante complesso di vincoli di finanza pubblica (art. 97, primo comma, Cost., come modificato dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 2012; per gli enti locali, art. 119, primo comma, Cost., come modificato dall'art. 4 della legge cost. n. 1 del 2012);

Considerata la perdurante esigenza di realizzazione delle politiche attive di spettanza di ogni Amministrazione, nel quadro dell'assetto politico-amministrativo ordinamentale vigente, ne consegue che, in un sistema caratterizzato dalla scarsità di risorse, queste debbano essere impiegate, in termini di spesa, in modo tale da sorreggere concretamente ed efficacemente, anno per anno, l'azione amministrativa nel miglior modo possibile. Laddove si continuasse a ritenere che, con riferimento alla specifica fattispecie, il particolare regime vincolistico imperniato sul meccanismo del turn over frazionale, con effetto cronologico differito all'anno successivo alla cessazione del dipendente, fosse applicabile anche al caso delle dimissioni rassegnate dal dipendente in prova, se ne dovrebbe del pari derivare che tali cessazioni concorrono a determinare la capacità assunzionale dell'ente nel 2018, con riferimento al triennio precedente, con la conseguenza, oggi inaccettabile anche alla luce di una rinnovata ermeneusi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, di ritenere nella sostanza "non utilizzabili" e "congelate", nell'anno di competenza della possibile assunzione, le risorse destinate al complessivo espletamento della procedura concorsuale volta all'assunzione medesima (mentre le norme di contenimento della spesa in materia di personale, se rettamente interpretate, rappresentano specificazioni di dette esigenze di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, v. Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. 135/2014/PAR).

..(omissis) ...**

Deve dunque ritenersi che, nell'ipotesi in esame (graduatoria tuttora efficace, presenza di idonei non vincitori, dimissioni del vincitore durante il periodo di prova, rispetto della disciplina vincolistica in materia

di impiego vigente nell'anno) è più rispondente alle esigenze di tutela della finanza pubblica, complessivamente intese, la scelta del comune di attingere tout court allo scorimento della graduatoria per sostituire il dipendente dimissionario, soluzione questa altrimenti non praticabile nell'anno, qualora si seguisse il precedente ordinamento di questa Sezione. Tale nuova lettura risulta altresì rispettosa del favor ordinamentale sussistente per lo scorimento delle graduatorie delineato dalla giurisprudenza prima nel complesso richiamata e confermato dall'orientamento legislativo che, a più riprese, ha prorogato la vigenza delle graduatorie medesime, sicché se ne può in definitiva desumere che, laddove si verifichino le dimissioni del vincitore di una procedura concorsuale nel periodo di prova e nell'anno, l'Amministrazione possa procedere, nel rispetto delle discipline di finanza pubblica, a chiamare direttamente il primo idoneo non vincitore, con subentro dello stesso al vincitore medesimo (fermo restando il prodursi degli effetti giuridici connessi al rapporto di lavoro, medio tempore, sino alle dimissioni, in capo al vincitore stesso, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 189 del 1980; Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2015, n. 655). Resta inteso che, laddove la complessiva fattispecie complessa prima delineata si protragga oltre all'anno, i singoli passaggi procedurali dovranno comunque rispettare la disciplina vincolistica della spesa di volta in volta vigente ed eventualmente sopravvenuta con il nuovo anno. È del pari evidente che, in una fattispecie siffatta, le dimissioni del vincitore non potranno nemmeno essere annoverate tra le cessazioni destinate a determinare il budget assunzionale per l'anno successivo, dato che nella sostanza si verifica una sorta di "surrogazione" dell'idoneo non vincitore, chiamato per scorimento, nella posizione del vincitore originario, con decorrenza di un nuovo periodo di prova in vista dell'eventuale consolidamento dell'assunzione.

-la Deliberazione n. 62/2018/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana, la quale, in risposta al quesito di un Comune, ritiene ammissibile la possibilità di sostituzione tramite lo scorimento di una propria graduatoria concorsuale, di un dipendente dimessosi durante il periodo di prova, in quanto il rapporto di lavoro non può considerarsi consolidato, restando la sua stabilizzazione condizionata alla positiva conclusione del periodo di prova medesimo, come di seguito esplicitato: ...*(omissis)*... 4. In ordine al primo quesito, questa Sezione ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Sezione di controllo per la Lombardia con la delibera n. 328/2017 e, pertanto, ritiene ammissibile una nuova assunzione nel corso del 2018 nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

Difatti, una soluzione diversa vedrebbe realizzarsi una serie di conseguenze contrastanti con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In altri termini, l'Ente si troverebbe nella condizione di non poter contare sul lavoro di un dipendente nonostante lo svolgimento di una procedura concorsuale a ciò destinata (rispettosa del quadro normativo vigente).

Per tale motivo, si condivide l'orientamento giurisprudenziale della Sezione Lombardia, secondo cui sarebbe consentito lo scorimento delle graduatorie (con conseguente ulteriore assunzione), in quanto tale scelta è "rispettosa del favor espresso dal legislatore e dalla giurisprudenza per lo scorimento delle graduatorie", risultando più rispondente alle esigenze di tutela della finanza pubblica "nella misura in cui – alla luce del peculiare rilievo recentemente attribuito ai valori di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in conseguenza dell'estensione dei vincoli di finanza pubblica a tutte le amministrazioni" una interpretazione differente "finirebbe per rendere inutilizzabili, nell'anno di competenza della possibile assunzione, le risorse destinate al complessivo espletamento della procedura concorsuale volta all'assunzione medesima".

6. In altri termini, nel caso di specie, non rileva il periodo di prova in quanto in ipotesi come quella prospettata dall'Ente, rileva "una più ampia fattispecie complessa, al contempo unitaria, che permette in definitiva alla procedura concorsuale di realizzare, sia pure in via indiretta, lo scopo suo proprio, ovvero quello di selezionare, tramite procedura comparativa, il candidato più idoneo per il posto rimasto scoperto" (sempre Delibera Lombardia, n. 328 del 2017)

ATTESO che i medesimi principi sostenuti a più riprese della magistratura contabile possano trovare applicazione, per analogia, anche nel caso in cui non vi sia una graduatoria (in quanto già esaurita) e quindi si proceda con l'espletamento di una procedura concorsuale "*difatti, una soluzione diversa vedrebbe realizzarsi una serie di conseguenze contrastanti con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.*

In altri termini, l'Ente si troverebbe nella condizione di non poter contare sul lavoro di un dipendente nonostante lo svolgimento di una procedura concorsuale a ciò destinata (rispettosa del quadro normativo vigente)".

VERIFICATO che con i predetti atti Deliberazione di Giunta Unione N. 20 del 07.03.2024 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - art. 6, D.L. N. 80/2021 triennio 2024 2026 e Approvazione Piano Esecutivo di Gestione ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2024- 2026” era stato stabilito di procedere, tra l’altro, nell’anno 2024, con l’assunzione di n. 1 Funzionario Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, in sostituzione di personale cessato per pensionamento nell’anno 2023.

ATTESO che il Funzionario assunto in data 01 febbraio 2025 a seguito di scorrimento di graduatoria concorsuale dell’UCLAM, per la sostituzione di cui sopra, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 16 aprile 2025;

CONSIDERATO che il dipendente cessato nel mese di febbraio 2025 non ha portato a compimento il periodo di prova e che, pertanto, il rapporto di lavoro non può ritenersi consolidato, essendo la sua stabilizzazione subordinata al positivo superamento del medesimo periodo di prova, come chiarito dagli orientamenti della Corte dei Conti (Parere Corte dei Conti Lombardia n. 328/2017/PAR; Deliberazione Corte dei Conti Toscana n. 62/2018/PAR);

RITENUTO pertanto:

- secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di aggiornare il PIAO 2025-2027 autorizzando l’assunzione di un FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO – Area dei Funzionari e dell’E.Q., in sostituzione di personale cessato nell’anno durante il periodo di prova;
- di dover rideterminare il Piano assunzionale relativo all’anno 2025, di cui al punto 3.3. del PIAO “Piano del fabbisogno”, sopra richiamato come specificato nell’allegato “A”.

PRESO ATTO:

- che il presente aggiornamento non comporta una maggiore spesa in quanto la presente assunzione era già prevista negli strumenti di programmazione dell’Ente (DUPS e Bilancio);
- che il costo totale della spesa di personale per l’anno 2025, quindi, non subisce alcuna variazione in aumento.

VISTA l’informativa preventiva inviata alle O.O.S.S.;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata inviata all’Organo di revisione per quanto di competenza.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

Tutto ciò premesso si propone che la Giunta dell’Unione

DELIBERI

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'assunzione di un FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO – Area dei Funzionari e dell'E.Q., in sostituzione di personale cessato nell'anno durante il periodo di prova;
- 3) **DI AGGIORNARE** per l'effetto di quanto sopra il Piano delle assunzioni relativo all'anno 2025 di cui alla Sezione n. 3.2 "Piano del fabbisogno del personale" del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 TRIENNIO 2025 2027, come da documento allegato
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, completo del relativo allegato, a tutti i Responsabili di Settore e al Nucleo di Valutazione e al Collegio di Revisione;
- 4) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento, completo del relativo allegato, sul sito Internet dell'Unione, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Successivamente, stante la necessità di procedere tempestivamente con l'espletamento della procedura di reclutamento

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

SI PROPONE

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE
Lorenzo Fucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Verbale della Giunta dell’Unione
n° 85 del 11-12-2025

SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana, 11-12-2025

SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005